Comune di Morciano di Leuca

Provincia di Lecce

Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione temporanea delle aree comunali per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito dell'area a servizi della Marina di Torre Vado, presso cui è istituito un LUNA PARK nel periodo estivo

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/04/2021

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORGANICO

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DELLE AREE

ARTICOLO 5 - ANZIANITÀ DI FREQUENZA

ARTICOLO 6 - FREQUENTATORI ABITUALI DELL'AREA A SERVIZI

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 8 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ATTRAZIONE

ARTICOLO 12 - ACCESSO AL LUNA PARK

ARTICOLO 13 - CONVERSIONE

ARTICOLO 14 - ASSENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 15 - SUBINGRESSO

ARTICOLO 16 - SANZIONI

ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione temporanea delle aree comunali per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito dell'area a servizi della Marina di Torre Vado, presso cui è istituito un LUNA PARK nel periodo estivo.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Sono considerate *"attrazioni"* quelle inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

Per *"aree disponibili"* si intendono le aree in cui si svolge il LUNA PARK individuate con delibera della Giunta Comunale. L'aggiornamento annuale si intende adempiuto automaticamente qualora non vi sia necessità di apportare variazioni all'ultimo atto di individuazione delle stesse. Per *"piccolissime attrazioni"* si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq. 2.

Con il termine *"conversione"* si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti a carico dell'esercente che sostituisce l'attrazione di cui è titolare con un'altra anche di diversa tipologia e dimensione.
Per *"organico"* si intende la composizione del LUNA PARK determinata, per categoria e/o tipologia di attrazione e/o utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità.

ARTICOLO 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORGANICO

Il LUNA PARK si svolgerà annualmente dal 15 giugno al 15 settembre. Qualora intervengano motivate esigenze, il suddetto periodo può essere variato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

L'organico viene stabilito dal Responsabile del Servizio competente, in base agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e tenuto conto delle caratteristiche delle aree individuate dalla Giunta Comunale.

L'organico comprende anche:
- una piccolissima attrazione per ogni ditta ammessa a partecipare al parco;
- un'attrazione destinata a persone diversamente abili.

Per assicurare un giusto equilibrio all'interno del LUNA PARK può essere presente massimo una attrazione dello stesso tipo. Tale disposizione non si applica alle piccolissime attrazioni.
L'organico può essere soggetto a revisione nei seguenti casi:

a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
b) quando intervengano modifiche nella superficie globale dell'area;
c) quando si verifichino squilibri in seguito a conversioni;

In sede di revisione si tiene conto della anzianità di frequenza di cui al successivo art.6.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DELLE AREE

Si procede alla concessione delle aree per l'installazione delle singole attrazioni mediante apposito bando pubblico.

La concessione avrà la durata di anni 4 dal rilascio dell'autorizzazione.

Le aree disponibili vengono concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente:

a) Della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede legale ai sensi dell'art.69 del TULPS;
b) Dell'attrazione da installare che risulti compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68;
c) Dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

L'assegnazione inoltre avviene in base al seguente ordine di priorità dei requisiti sottoindicati, che devono essere posseduti e documentabili al momento della presentazione della domanda:

d) Maggiore anzianità di frequenza presso il Luna Park dell'area a servizi della marina di Torre Vado;

e) Maggior numero di domande di partecipazione al Luna Park dell'area a servizi della marina di Torre Vado;

f) Maggiore anzianità di licenza.

Determinata la composizione finale del LUNA PARK, la stessa viene resa in elaborato planimetrico conservato agli atti del competente ufficio, da allegare alla relazione finale del corretto montaggio di tutte le attrazioni a firma di tecnico abilitato.

ARTICOLO 5 - ANZIANITÀ DI FREQUENZA

L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni esercente per ogni singola attrazione, ad eccezione delle piccolissime attrazioni, è calcolata in base al numero di presenze nell'area a servizi della marina di Torre Vado.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza, si assegna ad ogni esercente, con riferimento ad ogni singola attrazione ammessa, un punto per ogni stagione di presenza.

ARTICOLO 6 - FREQUENTATORI ABITUALI DELL'AREA A SERVIZI

Agli effetti della partecipazione al LUNA PARK sono considerati frequentatori abituali coloro i quali, con la medesima attrazione, hanno maturato un'anzianità di presenza di almeno 5 anni negli ultimi 15.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, visti gli atti conservati presso i competenti uffici comunali, risultano frequentatori abituali del LUNA PARK gli esercenti compresi nell'elenco stilato con provvedimento del Responsabile del Servizio.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'esercente perde la qualifica di frequentatore abituale qualora non sia presente nel LUNA PARK per tre edizioni consecutive o per cinque edizioni nell'arco di 10 anni, salvo le assenze per causa di forza maggiore giustificate.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Coloro i quali intendono installare attrazioni al LUNA PARK possono partecipare al bando per l'assegnazione dei posteggi che verrà pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Morciano di Leuca.

Nella domanda deve essere indicata chiaramente e in modo inequivocabile l'attrazione che si intende installare, indicando anche l'eventuale piccolissima attrazione, occorre inoltre indicare e allegare quanto segue:

a) Dati anagrafici del titolare dell'attrazione e dati dell'impresa e recapiti che garantiscono un pronto reperimento;

b) Tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;

c) Dimensioni dell'ingombro al suolo e durante il funzionamento, comprese pedane, cassa, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione;

d) Fotografia delle attrazioni per le quali si presenti domanda di conversione o domanda di ammissione come attrazioni costituenti novità. La fotografia può essere, altresì, richiesta qualora sussistano dubbi sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'attrazione, anche in relazione a possibili sostanziali somiglianze con altre attrazioni già presenti nel LUNA PARK;

e) Estremi della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale.

ARTICOLO 8 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

l Responsabile del Servizio, tenuto conto delle conversioni concesse, determina la composizione del LUNA PARK sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8.

Ai richiedenti l'ammissione viene data comunicazione dell'esito della domanda.

Con la stessa comunicazione agli ammessi viene assegnato il termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Regolamento.

L'autorizzazione all'occupazione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento del Responsabile del Servizio.

Tale provvedimento è subordinato alla presentazione dei documenti sottoelencati:

a) Marca da bollo del valore vigente;
b) Copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità per il periodo di svolgimento del LUNA PARK;
c) Copia del certificato annuale di collaudo relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, in corso di validità nonché di ogni altra documentazione tecnica richiesta, onde ottenere il parere preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
d) Copia della licenza di cui all'art. 69 del TULPS se non è stata rilasciata dal Comune;
e) Ricevuta di pagamento del Canone occupazione suolo pubblico;
f) Certificazione antimafia;
g) Nulla-osta SIAE.

La consegna dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività sono subordinati al parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS e all'osservanza delle relative prescrizioni.

Costituisce causa ostativa al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione la mancata effettuazione del completo pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Comunale in relazione all'attività svolta.

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI

Il Responsabile del Servizio competente informa le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, che abbiano fornito il proprio recapito, in merito allo svolgimento del LUNA PARK in programma e comunica, altresì, i nominativi delle ditte ammesse ed escluse.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK

Il Responsabile del Servizio, con proprio atto, determina:

a) I giorni e gli orari di funzionamento quotidiano del LUNA PARK;
b) I termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
c) Eventuali prescrizioni o condizioni di carattere particolare.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ATTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.

Ciascun esercente, in particolare, deve:

a) Pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
b) Rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
c) Installare esclusivamente le attrazioni autorizzate;
d) Occupare soltanto l'area indicata sull'autorizzazione;
e) Rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
f) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
g) Rispettare le norme igienico sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;

h) Provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, nonché delle aiuole adiacenti, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori.
i) Tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi;
j) Astenersi dall'affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
k) Astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione;
l) Utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia della vigente specifica normativa;
m) presentazione certificato di corretto montaggio della struttura e degli impianti a firma di professionista abilitato e dichiarazione ai sensi L. 46/90 per gli impianti elettrici come per legge, comprensivo del numero di estintori in dotazione ove prescritto;
n) non è consentito lo stazionamento dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili.

Tutti gli esercenti sono tenuti ad usare un unico impianto per la diffusione di musica al fine di non determinare sovrapposizione e frastuoni.

Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi purché maggiorenni.

ARTICOLO 12 - ACCESSO AL LUNA PARK

Il Responsabile del Servizio stabilisce la collocazione delle attrazioni nell'area a ciò destinata. La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati dell'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata a suo insindacabile giudizio dal Comune nelle successive stagioni.

L'accesso all'area destinata al LUNA PARK con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avviene secondo le disposizioni e gli orari stabiliti dal Responsabile del Servizio.

Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione. La partecipazione al Parco è obbligatoria per tutto il periodo indicato sull'autorizzazione.

ARTICOLO 13 - CONVERSIONE

Il frequentatore del LUNA PARK che intende sostituire l'attrazione e vuole mantenere l'anzianità di frequenza, deve presentare richiesta di conversione.

La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione al LUNA PARK, oppure in data successiva. In ogni caso essa deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 45 giorni prima dell'inizio del LUNA PARK, fatto salvo il primo anno di applicazione del presente regolamento per il quale tale termine è fissato al 31 Maggio.

L'istituto della conversione non si applica per le piccolissime attrazioni.

L'Amministrazione comunale concede la conversione a condizione che:
a) La nuova attrazione sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del Parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al Parco degli altri frequentatori;
b) La nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non risultare uguale o simile ad attrazioni già presenti nell'area disponibile (da desumersi anche dalla fotografia dell'attrazione).

Con la conversione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione; conserva, invece, l'anzianità di frequenza maturata.

ARTICOLO 14 - ASSENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'assegnatario che per motivi di forza maggiore non possa essere presente al Parco divertimenti, al fine di conservare l'anzianità acquisita, deve comunicare per iscritto al Comune la propria assenza documentando l'impedimento entro la data di inizio del LUNA PARK.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni fatte pervenire dall'assente.

ARTICOLO 15 - SUBINGRESSO

Il subingresso per causa di morte o per atto fra vivi in un'azienda titolare di attrazione di spettacolo viaggiante, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza acquisita dal dante causa a favore del subentrante.

Nel caso in cui vi siano più eredi, l'anzianità di frequenza è riconosciuta solo se viene presentato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con cui gli aventi diritto designano tra essi l'unico beneficiario del riconoscimento suddetto.

Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Parco a condizione che documenti il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda, ma lo svolgimento dell'attività è subordinato all'ottenimento in tempo utile dei documenti necessari al rilascio dell'autorizzazione per la partecipazione al LUNA PARK.

La compravendita della sola attrazione che non comporti la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda ad essa relativo, esclude il riconoscimento in capo all'acquirente dell'anzianità di frequenza del cedente.

ARTICOLO 16 - SANZIONI

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25 a Euro 500.

ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO

La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto del presente regolamento.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a decorrere dall'apertura stagionale dell'anno 2021.

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.